

# ORDINANZA SINDACALE

N. 299 DEL 13/09/2024

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE IN ALLUMINIO E BOTTIGLIE IN PLASTICA MUNITE DI TAPPO E DIVIETO DI INTRODUZIONE DI QUALSIASI OGGETTO ATTO AD OFFENDERE O RECARE DISTURBO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO, NEI GIORNI 13-14-15 E 16 SETTEMBRE 2024.

## LA SINDACA

### PREMESSO CHE:

il giorno nei giorni 13, 14, 15 e 16 settembre 2024, alle ore 21.00 circa, nella Città di Andria, presso il Piazza Vitt. Emanuele II (già Piazza Catuma), nell'ambito degli eventi organizzati per la festa patronale, si terranno diverse manifestazioni musicali;

in occasione di detti eventi, attesa la gratuità degli eventi, è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori;

in considerazione del numero di spettatori è necessario adottare un apposito provvedimento che mitighi i potenziali rischi e pregiudizi all'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

a tal proposito, nella "*Relazione di Safety e Security*", curata dal responsabile dell'applicazione delle misure di safety, vengono prescritti appositi divieti, quali:

- all'interno della zona di stazionamento pubblico non è consentito l'uso di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire le primarie tutele e cure ai principi generali dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, si ritiene necessario vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi in premessa nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto, che



possono circoscriversi nel raggio (in linea d'aria) di 300 metri dall'area dell'evento stesso, i seguenti comportamenti:

somministrare nonché vendere per asporto bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;

per qualsiasi soggetto, detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

#### VISTI:

l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

la legge n. 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città*" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;

l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "*Disposizioni in materia di pubblici esercizi*";

la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;

la circolare del Ministro dell'Interno a firma del Capo di Gabinetto prot. n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 afferente i "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*" - Linee guida per individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

#### VISTI, altresì:

il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;

il D.L. n.158/2012 (conv. in L. n. 189/2012), all'articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del Codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;



la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017 nonché del 28 luglio 2018;

la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 Codice del Commercio della Regione Puglia;

la Legge 689/1981;

l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.L.P.S.;

### **ORDINA**

di **VIETARE**, a decorrere dalle ore 18:00 dei giorni 13, 14, 15 e 16 settembre 2024 e fino a due ore dopo la fine di ogni evento musicale, all'interno dell'area pubblica di Piazza Vitt. Emanuele II (già Piazza Catuma), nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto che possono circoscriversi nel raggio (in linea d'aria) di 300 metri dall'area dell'evento stesso, i seguenti comportamenti:

somministrare nonché vendere per asporto bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nonché bottiglie di plastica con il tappo;

per qualsiasi soggetto, detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

qualunque altro comportamento contrario alla incolumità pubblica e sicurezza urbana;

di **VIETARE**, inoltre, di introdurre nell'area interessata dalla manifestazione:

- Armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), megafoni ed altri sistemi di emissione od amplificazione del suono, strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità del pubblico e/o degli operatori, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare dello spettacolo;
- Animali, con la sola eccezione dei cani guida regolarmente registrati;

- Bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- Sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
- Lattine e bottiglie in vetro o in plastica, queste ultime potranno essere introdotte se prive del tappo di plastica di chiusura;
- Pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- Materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;
- Spray e/o sostanze in grado di recare irritazione o disturbo al pubblico;
- Passeggini e simili seggiolini a ruote;
- Il divieto di adottare qualunque altro comportamento contrario alla incolumità pubblica e sicurezza urbana;

I trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza,

#### TRASMETTE

Il presente atto:

alla Polizia Locale e alla Ripartizione Sviluppo Economico che curerà anche l'informazione alle Associazioni di categoria interessate dal presente Provvedimento, per i conseguenti adempimenti;

al Sig. Questore di Barletta Andria Trani;

al Comando dei Carabinieri;

al Comando della Guardia di Finanza;

Pagina 4 di 5 - Ord. N. **299** del **13/09/2024**

## INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il dottor Riccardo Zingaro, Dirigente del Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali, Sviluppo Economico, Turismo, Marketing, Agricoltura e Promozione della Città e del Territorio;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.

## LA SINDACAA

Giovanna Bruno / InfoCert S.p.A.